

# STUDIO TECNICO GEOLOGICO MANFREDINI

Via Roma n°115 41027 Pievepelago (Mo) ; Tel. +39 0536/71450 Fax +39 0536/72589 ; geoman@msw.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE  
CAVA DI SABBIA E GHIAIA

**"CAVA COLMATE BIS"**

Polo estrattivo n. 20 "Villalunga"  
(L.R.17/91 s.s.m.m.i.i.)



Proponente :



Via XXV Aprile n. 70


Salvaterra di Casalgrande (RE)

Responsabile del progetto  
Progettazione e D.L.

: Dr. R. Manfredini — Geologo

Collaboratori

: Dr. G. Baldi — Agronomo  
Geom. V. Di Iorio — Geometra  
Dr. S. Manfredini — Ingegnere  
D.ssa B. Mattei — Geologo  
Dr. R. Odorici — Ingegnere



FASCICOLO B

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

B19

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCALA	/
DATA	15.03.2022

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17  
ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "COLMATE BIS"**

**FRA**

il COMUNE DI CASALGRANDE (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00284720356, nella persona di.....

**E**

la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verrà citata come Ditta) codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70 rappresentata da Romano Frascari, nato a Casalgrande ( RE ) , il 13.07.1951, nella sua qualità di Legale Rappresentante, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di Modena;

**PREMESSO**

- che la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. ha presentato al Comune di Casalgrande in data ..... con protocollo di ricezione n° ..... del ..... , domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Colmate bis" per l'estrazione di ghiaia e sabbia in area già interessata da processi estrattivi autorizzati e per la quale viene proposto il completamento delle attività, con escavazione sino alla profondità di - 20 m. da p.c. attuale ;
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n° 20 Area 30 del PAE del Comune di Casalgrande , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2011 e viene confermata nella Variante 2021 del PAE adottata con Del. N 93 del 29.12.2021 come Polo estrattivo comunale n. 18-19-20 ID 30c -30d;
- che l'area oggetto della domanda di scavo è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 26 Mappali n° 42 – 57 - 58 – 112 – 135 – 62 – 64 – 136 ;
- che i terreni identificati al Foglio 26 mappali n° 62 – 64 – 136 risultano di Proprietà della Calcestruzzi Corradini Spa ;-----
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava identificati ai mappali n° 57 - 58 – 112 – 135 del Foglio 126, di proprietà della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di conferimento a favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A. Manghi del 08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n° 588 ;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;
- che il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA secondo quanto disposto dalla L.R.4/2018 e successive modifiche concludendosi con esito favorevole in data.....mediante Atto conclusivo Prot. n° ..... del..... ;
- che la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nelle sedute n° ... del ..... e n° .... del ..... , esprimendo il proprio parere finale positivo;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
  - che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. .... del .....
  - che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto); che detti elaborati di progetto, sono così costituiti:
- B. 1            Introduzione esplicativa
  - B. 2            Documentazione amministrativa
  - B. 3            Documentazione di pianificazione
  - B. 4            Planimetria di inquadramento territoriale
  - B. 5            Stato di fatto: Planimetria di rilievo
  - B. 6            Stato di fatto: Sezioni
  - B. 7            Stato di fatto: Planimetria esplicativa
  - B. 8            Stato di progetto: Planimetria dei vincoli
  - B. 9            Stato di progetto: Planimetria delle opere preliminari
  - B. 10          Stato di progetto: Planimetria di scavo
  - B. 11          Stato di progetto: Sezioni
  - B. 12          Stato di progetto: Planimetria di ripristino
  - B. 13          Stato di progetto : Sezioni di ripristino
  - B. 14          Stato di progetto: Planimetria di sistemazione agro-vegetazionale
  - B. 15          Piano di gestione dei rifiuti
  - B. 16          Documentazione fotografica
  - B. 17          Relazione tecnica progettuale
  - B. 18          Piano economico finanziario
  - B. 19          Schema di convenzione

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.

## **TITOLO I°**

### **ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

#### **Art. 1 Superficie di cava**

L'area interessata dall'intervento, comprensiva dei franchi di rispetto dalle altrui proprietà e/o derivant dall'Art. 104 del DPR 128/59, è di mq. 81.452.

#### **Art. 2 Tipo di materiale da coltivare**

Il materiale da estrarre è costituito da sabbie e ghiaie ; il volume massimo estraibile è di mc. 314.493 così come indicato dagli atti di progetto in conformità con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione.

Nello specifico la potenzialità complessiva della cava, intesa come volumi estraibili, indicata nel PAE risulta pari a mc. 469.632 .

Dagli atti di progetto emerge che non saranno estratti mc. 155.139.

Il quantitativo indicato è da considerare come sbilancio attivo a favore del Proponente.

#### **Art. 3 Lavori di coltivazione**

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di mt. 20 dal p.c. originario rispetto ad appositi caposaldi inamovibili così come indicati nelle schede monografiche di cui all' All. n° B.17.2 interno alla “ Tavola n° B.17 Relazione progettuale “ ;
- c) conformemente a quanto stabilito all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E., gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di... + mt. rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal P.A.E., la ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) Per quanto attiene l'installazione di piezometri destinati al controllo del livello di falda, si precisa che saranno utilizzati n° 2 piezometri già esistenti così contraddistinti :
  - piezometro contraddistinto dalla sigla PZ1 è interno al comparto estrattivo in area protetta esterna alle attività, semiporzione sud-ovest ;

- piezometro contraddistinto dalla sigla PZ2 è esterno al comparto estrattivo, in area protetta, di proprietà del proponente, in direzione nord (Ex cava Noce ).

L'ubicazione compare nell' Allegato n° B.17.3 interno alla “ Tavola n° B.17 Relazione progettuale “ .

La ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

- f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova i rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

#### **Art. 4 Perimetrazione area di cava**

La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

#### **Art. 5 Cartello all'accesso della cava**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto
- denominazione della cava
- ditta esercente
- direttore dei lavori
- sorvegliante
- estremi dell'atto autorizzativo
- scadenza autorizzazione convenzionata.

### **TITOLO II°**

#### **TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI**

##### **Art. 6 Denuncia inizio lavori**

La Ditta è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128, al Comune, alla Provincia e alla Unità sanitaria locale competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere al Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali e Unità sanitaria locale competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto (v. nota 1).

##### **Art. 7 Durata autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. .... delle norme tecniche del P.A.E. comunale è stata fissata in anni 5- cinque, per la fase di estrazione ed in anni 6- sei, per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

### **Art. 8 Proroga della convenzione**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. n° 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

### **Art. 9 Tariffe**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con **provvedimento della Giunta regionale.**

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui all' art. 17.

### **Art. 10 Garanzia per gli obblighi della convenzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € .....corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale dell'area di cava;
- b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di ..... (fideiussione bancaria/assicurativa ) contratta in data ..... presso l'Istituto ..... , ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

- d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare

anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

- g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

### **Art. 11 Svincolo della fidejussione**

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;
- b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;
- c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

### **Art. 12 Lavori di sistemazione finale difformi**

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di..... (massimo 180 giorni) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

### **Art. 13 Opere connesse con la coltivazione - Danni**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto ;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed

attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

#### **Art. 14 Registrazione**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

#### **Art. 15 Concessione edilizia**

Per l'esercizio dell'attività non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/1/1977, n° 10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 11 della Legge n° 10/77. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 16 mancato pagamento oneri**

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi,) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### **TITOLO III° CONTROLLI**

#### **Art. 17 Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.



Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

### **Art. 18 Vigilanza e controlli**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

## **TITOLO IV°**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 19 Lavori di manutenzione**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto (v. nota 1), avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **Art. 20 Varianti**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt. 11, 12, 13, 14.

#### **Art. 21 Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto (v. nota 1).

#### **Art. 22 Deroghe ex art. 104, D.P.R. n° 128/59**

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definita all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, è subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

#### **Art. 23 Sistemazione finale - Discarica**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 24 Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

#### **Art. 25 Rinvenimento di ordigni bellici**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

#### **Art. 26 Locali per ricovero e servizi igienici**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 27 Eventuale pesatura inerti**

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 28 Situazioni non prevedibili**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

### **Art. 29 Rinvio alle altre norme vigenti**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

### **Art. 30 Contenzioso**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.